



ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA RISCOSSIONE E I TASSI D'INTERESSE DELLE IMPOSTE COMUNALI ANNO 2024

Il Municipio di Melide, richiamato l'art. 192 della Legge Organica Comunale (LOC); gli articoli 240 e segg. nonché 274 e segg. della Legge Tributaria del 21 giugno 1994 (LT); il Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per il 2024 del 29 novembre 2023,

ordina:

Principio	Art. 1 L'imposta comunale ordinaria diretta per l'anno 2024 è riscossa tramite il Centro Sistemi Informativi del Dipartimento delle finanze e dell'economia.
Modalità d'incasso	Art. 2 La riscossione dell'imposta ordinaria diretta dovuta per l'anno fiscale 2024 ha luogo in quattro rate di cui tre vengono prelevate a titolo di acconto calcolate sulla base dell'importo presumibilmente dovuto o in base all'ultima tassazione. La quarta rata è a conguaglio.
Termini di pagamento	Art. 3 I termini di pagamento per le singole rate d'imposta ordinaria diretta sono così fissati: <ul style="list-style-type: none">▶ I rata: esigibile al 01.04.2024, termine pagamento 30.04.2024▶ II rata: esigibile al 01.06.2024, termine pagamento 30.06.2024▶ III rata: esigibile al 01.08.2024, termine pagamento 31.08.2024▶ rata a conguaglio: a partire dal 2025, alla data d'intimazione del conteggio.
Interessi remunerativi	Art. 4 Gli interessi remunerativi sulle eccedenze da restituire, sui pagamenti eseguiti prima della scadenza e sulle restituzioni d'imposta sono conteggiati sulla base dei tassi fissati dagli articoli 2 e 3 del Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per il 2024.
Interessi di ritardo	Art. 5 Se l'ammontare delle imposte (rate di acconto e conguaglio) non è pagato entro i termini fissati è prelevato un interesse annuo sulla base dei tassi fissati dall'articolo 6 del Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per il 2024. Le spese causate dall'incasso forzato sono poste a carico del contribuente.
Rinuncia al calcolo degli interessi	Art. 6 Interessi remunerativi e di ritardo fino a un importo di CHF 20.- non sono conteggiati.



MELIDE

Validità temporale dei tassi d'interesse	Art. 7 I tassi d'interesse di cui agli articoli 4 e 5 si applicano a tutti i crediti fiscali dei contribuenti nell'anno civile 2024. Il tasso d'interesse applicabile all'inizio di una procedura d'esecuzione rimane tuttavia valido sino alla chiusura della stessa.
Rimedi di diritto	Art. 8 Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di pubblicazione.
Entrata in vigore	Art. 9 La presente Ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

IL MUNICIPIO

